

CONTRATTO

per la fornitura di un sistema di ablazione a campo pulsato (elettroporazione) per il trattamento della fibrillazione atriale, da destinare all'UOC di Cardiologia dell'Ospedale San Bortolo dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Gara n. 8614336, CIG 9287111E6E, ID procedura Sintel 156236130

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Giorgio Miotto, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma giusta Delibera n. 1152 del 15/07/2022, di seguito anche "**Committente**" o "**Parte**"

e

Boston Scientific S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Viale Enrico Forlanini n. 23, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Milano Monza- Brianza Lodi al n. 11206730159, REA 1447573, C.F. e P.IVA 11206730159, in persona del legale rappresentante, Sig. Marco Boniardi, nato a _____, residente in _____, nella sua qualità di Procuratore e Legale Rappresentante, in forza dei poteri conferiti come da verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del _____ di seguito anche "**Appaltatore**" o "**Parte**".

Premesso che:

- con Delibera n. 1084 del 23/6/2022 è stato disposto di indire procedura negoziata ex art. 63, co. 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 per la fornitura in service di un sistema di ablazione a campo pulsato (elettroporazione) per il trattamento della fibrillazione atriale, da destinare all'U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale San Bortolo dell'ULSS 8 "Berica";
- per il suddetto affidamento è stata espletata la procedura telematica ID 156236130, svoltasi sulla piattaforma Sintel (gara n. 8614336, CIG 9287111E6E), con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo a base d'asta di euro 165.000,00, IVA esclusa, con costi per la sicurezza per rischi da interferenze pari a 0,00 euro, per la durata di 6 mesi;
- con Delibera n. 1152 del 15/07/2022 la gara è stata aggiudicata alla società Boston Scientific S.p.A., come sopra identificata;
- l'Appaltatore ha fatto pervenire all'Azienda ULSS n. 8 "Berica" la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale (polizza fidejussoria n. _____);
- l'Appaltatore ha fornito la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi di cui all'Allegato 1 del Capitolato Speciale, agli atti dell'UOS Gare;
- sono pendenti la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e il ricevimento della comunicazione antimafia di cui all'art. di cui all'art. 91 del D.lgs.159/2011, richiesta con ingresso _____;
- resta inteso che in caso di esito negativo della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 o di rilascio di comunicazione antimafia interdittiva, il Contratto verrà risolto.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

La fornitura è regolata dalle disposizioni del presente Contratto, da quanto previsto in tutta la documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto, ed in particolare, da quanto previsto dalla Lettera di invito, dal Capitolato Speciale, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica. Per quanto non espressamente previsto, la fornitura è regolata dalle

disposizioni del D.lgs 50/2016, Codice sui contratti pubblici, e del Codice civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti. Le premesse suesposte fanno parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte la fornitura, l'installazione e la manutenzione full risk dell'attrezzatura FARAPULSE™, la fornitura del materiale di consumo per l'esecuzione di n. 30 procedure di fibrillazione atriale, la formazione degli operatori dei ruoli medico, sanitario e tecnico addetti alle apparecchiature, compreso il personale che verrà inserito nel corso del Contratto, da destinare all'UOC di Cardiologia dell'Ospedale San Bortolo dell'ULSS n. 8 Berica.

Art. 3 Decorrenza e durata del Contratto

Il Contratto decorre dall'1/08/2022 ed avrà la durata di 6 mesi, decorrenti dal collaudo avvenuto con esito positivo.

Art. 4 Corrispettivo della fornitura

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura verso il pagamento dei seguenti corrispettivi:

A) ATTREZZATURA

a		c
canone semestrale di NOLEGGIO e ASSISTENZA TECNICA del sistema		Aliquota IVA applicata
in cifre	in lettere	
COMODATO D'USO GRATUITO		n/a

Quantità	Singole componenti/accessori/hardware/software/applicazioni del sistema	ditta produttrice	codice prodotto indicato dal fornitore	CND	RDM
1	FARAPULSE - CONSOLE INSTALLATION BUNDLE	FARAPULSE, Inc.	BUN10FARACONSINST	n/a	n/a

B) DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALL'EFFETTUAZIONE DI N. 30 INTERVENTI

	a	c	d	e	f		g		h
Codice prodotto	Denominazione commerciale del prodotto	CND	RDM	n. confezioni	prezzo unitario a confezione		importo totale annuo (colonna e x colonna f)		Aliquota IVA applicata
					in cifre	in lettere	in cifre	in lettere	
BUN10FARAPLS SH31	FARAPULSE - SHEATH 31 MM CATHETER CABLE	n/a	n/a	30	5.500,00 €	cinquemilacinquecento / 00	165.000,00 €	centosessantacinquemila / 00	22%
BUN10FARAPLS SH35	FARAPULSE - SHEATH 35 MM CATHETER CABLE	n/a	n/a		5.500,00 €	cinquemilacinquecento / 00			22%

Totale corrispettivo: € 165.000,00 (Euro centosessantacinquemila /00), IVA esclusa.

Le quantità di materiale di consumo sopra riportate si riferiscono ad un presunto fabbisogno, sono indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non

esattamente predeterminabili. L'Appaltatore dovrà somministrare solo le quantità effettivamente richieste dal Committente negli ordini di fornitura.

Art. 5 Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatore dovrà emettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e, in particolare, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Il Committente non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà eseguire ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La fattura dovrà essere intestata all'Azienda ULSS n. 8 "Berica" e dovrà riportare:

- descrizione delle componenti dell'attrezzatura e relativa quantità
- il numero e la data dell'ordine a fornitore
- il numero e la data del DDT di consegna
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR

In caso di fornitura di un dispositivo medico, in ottemperanza a quanto disposto con Circolare del Ministero della Salute DGSISS-001341_P del 19/02/2016, il Appaltatore dovrà riportare, in ciascuna fattura, i seguenti dati:

nel campo "Codice Tipo" =DMX, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico

1 per dispositivo medico o diagnostico in vitro

2 per sistema o kit assemblato

nel campo "Codice Valore" = Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca Dati e Repertorio Dispositivi Medici (DM 21 dicembre 2009)

Il mancato adempimento di cui sopra comporterà per l'Appaltatore l'impossibilità di accedere alla quota di ripiano dell'eventuale superamento del tetto nazionale dei dispositivi.

Il Committente potrà richiedere la compilazione di ulteriori campi nel rispetto delle normative vigenti, nazionali e regionali, in tema di tracciato di fatturazione elettronica dei Dispositivi Medici.

Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi di cui all'art. 4 del presente Contratto, che dovranno remunerare tutto quanto richiesto dal Capitolato Speciale e quanto integrativamente proposto dall'Appaltatore in sede di offerta.

L'IVA a carico del Committente sarà applicata nella misura ridotta, ove previsto dalla normativa vigente.

Non potranno essere addebitati al Committente costi derivanti dalla fornitura di dispositivi erogati prima della data di emissione degli ordini di fatturazione.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Gli eventuali interessi moratori verranno corrisposti ai sensi del D.lgs. 231/2002.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, il Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del Contratto, fino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura.

In caso di unilaterale sospensione della fornitura da parte dell'Appaltatore, l'ordine di fornitura potrà essere annullato ed il Contratto potrà essere risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., mediante semplice ed unilaterale dichiarazione del Committente, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a condizione che la fornitura sia stata regolarmente eseguita,

Sul valore del Contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo

pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e 21 del Capitolato Speciale.

Qualora le transazioni relative al Contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il Contratto dovrà considerarsi risolto.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, l'Appaltatore dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 7 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, co. 13 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore cedente.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 6.

Art. 8 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 15 del Capitolato Speciale.

Gli inadempimenti contrattuali che possono luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatore per iscritto.

In caso di contestazione di inadempimento, l'Appaltatore dovrà rappresentare al Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio del Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 9 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, il Committente potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatore dovrà adempiere o rappresentare al Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio del Committente, e l'Appaltatore non abbia adempiuto, il Contratto verrà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Committente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall' artt. 17 del Capitolato d' Speciale e negli altri casi previsti dal presente Contratto.

Art. 10 Recesso unilaterale

a) Recesso unilaterale

Il Committente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o raccomandata A/R..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di recesso da parte del Committente, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto esattamente eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

b) Recesso unilaterale per giusta causa

Il Committente si riserva il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in caso di sopravvenienza di norme e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti il Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura e/o per motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Appaltatore con PEC o raccomandata A/R.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 11 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. n. 1064 dell'13/11/2019, con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Art. 12 Codice di comportamento dei dipendenti

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 1700 del 13/12/2018, consultabile all'indirizzo web www.aulss8.veneto.it/provvedimenti/delibera%20f_ta_1_DDG_2018_1700.pdf, pena la risoluzione del Contratto.

Art. 13 Protocolli e patti di integrità

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 Informazioni antimafia atipiche

Il Committente si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Art. 15 Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al Committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 16 Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena, E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

L'Appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del Capitolato Speciale e presta il proprio consenso al trattamento.

Art. 17 Responsabile esterno del trattamento dei dati

Con separato accordo il Committente nomina l'Appaltatore Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Francesco Caprioglio, Direttore dell'UOC di Cardiologia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza, tel. 0444 75-0444 75-3214, e-mail: francesco.caprioglio@aulss8.veneto.it, nominato con Delibera n. 1152 del 15/07/2022

Art. 19 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986.

Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del Contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il Contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico del Committente, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 20 Clausola compromissoria

Il presente Contratto non prevede la clausola compromissoria.

Art. 21 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'escussione della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del Contratto e fatta salva la possibilità per il Committente di agire per il risarcimento del danno subito.

Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Il Direttore

UOC Provveditorato, Economato e

Gestione della Logistica

Dott. Giorgio Miotto

Boston Scientific S.p.A.

Il Legale rappresentante

Sig. Marco Boniardi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 8, 9, 10 a) e b), 11, 12, 13, 14, 15 e 21 del Contratto.

Appaltatore
Boston Scientific S.p.A.
Sig. Marco Boniardi
